

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 2 - PROCEDURA PER LA GESTIONE ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI VERDI PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI	Pagina 1 di 22

SEZIONE 2

**PROCEDURA PER LA GESTIONE ED EMISSIONE DEI
CERTIFICATI VERDI PER GLI
IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI**

(Ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2005)

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 2 - PROCEDURA PER LA GESTIONE ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI VERDI PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI	Pagina 2 di 22
INDICE		
1	OGGETTO.....	
2	APPLICAZIONE INFORMATICA PER LA GESTIONE E L'EMISSIONE DEI CV....	
3	APERTURA CONTO PROPRIETA'.....	
4	EMISSIONE DI CV PER IMPIANTI QUALIFICATI	
5	VALIDAZIONE DELLE TRANSAZIONI DI COMPRAVENDITA CV TRA OPERATORI	
6	CV DI TITOLARITA' DEL GSE.....	
7	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	
8	ALLEGATI	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 2 - PROCEDURA PER LA GESTIONE ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI VERDI PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI	Pagina 3 di 22
<p>1. OGGETTO</p> <p>Considerato che in data 24 ottobre 2005 il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha emanato il seguente decreto pubblicato sulla G.U. del 14 novembre 2005 Serie Generale n. 265:</p> <p>Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili ai sensi all'articolo 11, comma 5, del D. Lgs 79/99;</p> <p>in applicazione di quanto previsto l'articolo 11, comma 1, del predetto DM viene di seguito descritta la procedura adottata dal Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A (di seguito GSE) per la gestione e l'emissione dei Certificati Verdi (di seguito CV) per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le indicazioni agli operatori circa le modalità per la richiesta del rilascio dei CV.</p> <p>2. APPLICAZIONE INFORMATICA PER LA GESTIONE ED EMISSIONE DEI CV</p> <p>L'applicazione informatica per la gestione e l'emissione dei CV è utilizzata da risorse del GSE appositamente autorizzate. L'accesso all'applicazione da parte del personale autorizzato avviene tramite la digitazione di "user-id" e "password" individuali che abilitano al compimento delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apertura di conti proprietà e variazioni di titolarità dei conti esistenti; • emissione e compensazione CV; • validazione delle transazioni di compravendita CV tra operatori; • verifica di adempimento dell'obbligo ed annullamento CV; • gestione CV di titolarità del GSE. <p>3. APERTURA CONTO PROPRIETA'</p> <p>L'attivazione del conto proprietà a favore di un operatore viene effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'atto della prima emissione di CV, se l'operatore è un produttore qualificato; • su richiesta, nel caso di operatore (grossista/trader) interessato alla compravendita di CV che risulti iscritto presso la locale camera di commercio e sia abilitato allo svolgimento di tale attività; • contestualmente alla prima ricezione di un'autocertificazione di produzione/importazione da fonte non rinnovabile, nel caso di produttore/importatore soggetto all'obbligo di acquisto di CV. 		

	PROCEDURA TECNICA	Pagina 4 di 22
	SEZIONE 2 - PROCEDURA PER LA GESTIONE ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI VERDI PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI	
<p>A ciascun conto proprietà è associato un codice identificativo univoco formato da "user-id" e "password" che consente a ciascun operatore di accedere alla sezione del portale web dedicata ai CV (http://procedure.gsel.it) e di conoscere in tempo reale lo stato del proprio portafoglio di CV.</p> <p>Il codice identificativo consente all'operatore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • visualizzare il saldo dei CV presenti sul proprio conto proprietà; • visualizzare l'elenco delle transazioni (acquisto/vendita, emissione, compensazione, annullamento) che hanno interessato il proprio conto proprietà; • effettuare operazioni dispositive in esecuzione di contratti bilaterali. L'effettivo trasferimento dei CV dal conto proprietà del venditore a quello dell'acquirente avviene nel momento in cui il GSE, verificata la congruità dell'operazione, valida la transazione. <p>3.1 Attivazione conto proprietà vincolato</p> <p>Il Ministero delle Attività Produttive con lettera prot. 259184 del 4 agosto 2003 ha invitato il GSE ad adottare ulteriori modalità gestionali, nell'ambito della contrattazione dei CV, al fine di garantire alle società che erogano finanziamenti ai produttori di energia elettrica qualificati (in seguito società finanziatrici), mediante la stipula di contratti l'adempimento degli obblighi derivanti al Produttore dalla conclusione di tali contratti. Tale garanzia può essere assicurata mediante una idonea gestione operativa dei CV associati all'impianto.</p> <p>Ai sensi di quanto sopra valgono le definizioni riportate nel Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico di cui al Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2003 (Disciplina) e nei Decreti Ministeriali del 24 ottobre 2005.</p> <p>In particolare si intende che :</p> <ul style="list-style-type: none"> • il conto proprietà aperto dal GSE, su cui è depositato il numero di CV emessi a favore del Produttore e a cui è associato un codice identificativo univoco, è intestato esclusivamente al Produttore che è l'unico ad avere titolo a chiedere al GSE l'emissione di CV; • sono ammessi a partecipare alle sessioni di borsa dei CV organizzate dal Gestore del mercato elettrico (di seguito GME) esclusivamente i soggetti indicati all'art. 82 della Disciplina, con esclusione pertanto delle società finanziatrici; • il Produttore, ossia la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto, ammesso a partecipare alle sessioni di borsa per la contrattazione dei CV organizzate dal GME, è tenuto a rispettare senza alcuna condizione o riserva la Disciplina e le Disposizioni tecniche di funzionamento adottate dal GME e pubblicate sul sito Internet del medesimo, nonché le eventuali successive modifiche ed integrazioni di tali atti e documenti. 		

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 2 - PROCEDURA PER LA GESTIONE ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI VERDI PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI	Pagina 5 di 22
<p>I produttori qualificati titolari di impianti che intendono richiedere l'apertura di un conto proprietà "vincolato", vale a dire le cui transazioni sono condizionate al consenso e all'informazione della società finanziatrice, devono inviare al GSE una copia dell'Accordo sottoscritto dal Produttore e dalla società finanziatrice, contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'impegno del Produttore ad operare transazioni di CV, sia mediante contratti bilaterali, sia mediante la partecipazione alla sede di contrattazione dei CV organizzata dal GME, previa informativa e consenso scritto, da parte della società finanziatrice, da rilasciare al GSE; • l'impegno della società finanziatrice a comunicare al GSE, secondo le indicazioni di cui alla presente procedura, il proprio consenso per la conclusione delle transazioni sia mediante contratti bilaterali, sia mediante la partecipazione alle sessioni di borsa per la contrattazione dei CV organizzate dal GME; • l'esonero di responsabilità del GSE e del GME, per le ipotesi di comportamenti tenuti dalle Parti che possano compromettere il buon esito delle transazioni secondo la formula di seguito indicata: <i>"Le Parti riconoscono che non sussisterà per il GSE ed il GME alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GSE e GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o del mancato conseguimento di utili."</i> • solo per le società di leasing l'impegno a comunicare al GSE l'eventuale risoluzione del contratto di leasing, nonché, in conseguenza di tale circostanza, l'eventuale subentro nella titolarità dell'impianto e del conto proprietà ad esso correlato di un nuovo produttore. <p>Al ricevimento della copia dell'Accordo il GSE apre un "conto proprietà" intestato al solo Produttore ove sono depositati i CV di cui sia richiesta l'emissione; il conto proprietà è vincolato a favore della società finanziatrice e l'esecuzione di tutte le transazioni è subordinata all'informazione e al consenso rilasciato dalla società finanziatrice.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso in cui un Produttore qualificato intenda concludere contratti bilaterali per la compravendita di CV, la validazione della transazione da parte del GSE, con contestuale trasferimento dei CV dal conto del venditore al conto dell'acquirente, avverrà solo previa verifica della disponibilità dei CV sul conto intestato al Produttore/venditore e del consenso ad effettuare l'operazione rilasciato dalla società finanziatrice. A tal fine, essa sarà abilitata – mediante il rilascio di user-id e password - alla mera consultazione del conto proprietà e al rilascio del consenso, attraverso la procedura web realizzata dal GSE; • nel caso in cui un Produttore qualificato intenda partecipare alle negoziazioni nella sede di contrattazione dei CV organizzata dal GME, la società finanziatrice dovrà inviare al GSE, entro due giorni lavorativi precedenti la sessione di mercato il cui accesso si intende autorizzare, una comunicazione contenente il 		

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 2 - PROCEDURA PER LA GESTIONE ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI VERDI PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI	Pagina 6 di 22
<p>proprio consenso a che il Produttore effettui proposte di negoziazione in vendita a valere sul "conto proprietà vincolato" ad esso intestato.</p> <p>La comunicazione di consenso da parte della società finanziatrice è rilasciata al GSE "una tantum" fatta salva la facoltà di revoca espressa da notificarsi entro due giorni lavorativi precedenti la sessione di mercato il cui accesso si intende negare.</p> <p>Resta inteso che non si darà accesso a successive sessioni di mercato sino a nuova comunicazione di consenso.</p> <p>Sia la comunicazione di consenso che la comunicazione di revoca del consenso da parte della società finanziatrice devono essere anticipate per fax o e-mail al GSE.</p> <p>3.2 Cambio di titolarità degli impianti qualificati</p> <p>La richiesta di cambio di titolarità deve essere inoltrata al GSE accompagnata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia dell'atto che ha determinato tale variazione; • copia dei certificati camerali rispettivamente del soggetto cedente e del soggetto cessionario. <p>Dopo la verifica dell'idoneità della documentazione, il GSE provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • variare la titolarità del conto proprietà e, ove necessario, aprire un nuovo conto; • definire e comunicare codici di accesso al nuovo titolare del conto proprietà; • modificare la scheda di qualificazione dell'impianto; • comunicare altresì alle parti interessate, tramite lettera, che la richiesta variazione di titolarità è stata recepita nelle procedure interne GSE ai fini dell'assegnazione di CV. <p>4. EMISSIONE DI CV PER IMPIANTI QUALIFICATI</p> <p>4.1 Emissione di CV</p> <p>Così come previsto dalla normativa vigente la produzione netta di energia elettrica degli impianti qualificati alimentati da fonti rinnovabili ha diritto al rilascio dei CV.</p> <p>Valgono a tal fine le seguenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai sensi dell'articolo 2, comma e) del D.M. 24/10/2005 la produzione netta di un impianto è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali; l'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e le perdite nei trasformatori principali sono definite dal GSE nell'ambito della qualifica di cui all'articolo 4, comma 3 del suddetto DM, come quota forfettaria della produzione lorda. Tale parametro non è definito per impianti con misura diretta dell'energia assorbita dai servizi ausiliari – si veda a tale proposito il paragrafo 7.1 della Procedura di qualificazione impianti alimentati a fonti rinnovabili; • ai sensi dell'articolo 2, comma m) del D.M. 24/10/2005 la data di entrata in esercizio commerciale è la data, comunicata dal produttore al GSE, all'Osservatorio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 		

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 2 - PROCEDURA PER LA GESTIONE ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI VERDI PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI	Pagina 7 di 22
<p>387, e all'Ufficio Tecnico di Finanza, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di diritto al rilascio dei CV;</p> <ul style="list-style-type: none"> ai sensi dell'articolo 2, comma n) del D.M. 24/10/2005 il periodo di avviamento e collaudo è il periodo, comunque non superiore a 18 mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto (primo parallelo) e la data di entrata in esercizio commerciale del medesimo impianto. <p>I CV, di valore unitario pari a 50 MWh, sono emessi dal GSE entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di richiesta da parte del produttore qualificato (allegati 1 e 3). Il processo di emissione consiste nel deposito sul conto proprietà intestato al produttore qualificato di un quantitativo di CV corrispondente all'energia netta avente diritto al riconoscimento di CV, arrotondata ai 50 MWh con criterio commerciale, prodotta o attesa dall'impianto qualificato.</p> <p>Tramite l'accesso via Internet al conto proprietà il produttore è in grado di verificare in tempo reale l'avvenuta emissione ed il numero di CV emessi in suo favore. L'emissione dei CV viene confermata per mezzo di apposita comunicazione inviata dal GSE al produttore qualificato.</p> <p>L'emissione può avvenire con due differenti modalità :</p> <ul style="list-style-type: none"> emissione a consuntivo: il numero di CV viene determinato dal valore della produzione netta Ecv, riconosciuta al rilascio dei CV per la specifica categoria d'intervento definita nella fase di qualifica dell'impianto, in base all'effettiva produzione netta realizzata dall'impianto nell'anno precedente. Tale produzione netta è desunta dalla dichiarazione di consumo presentata dal produttore all'UTF o da apposita autocertificazione in caso di impianti non soggetti a presentazione della dichiarazione di consumo (allegato 2); emissione a preventivo: il numero di CV viene determinato dal valore della produzione netta attesa Ecv, riconosciuta al rilascio dei CV per la specifica categoria d'intervento definita nella fase di qualifica dell'impianto, in base alla producibilità attesa risultante dai dati di qualificazione (primo anno di esercizio) o dai dati storici di produzione già disponibili (anni successivi al primo). La richiesta a preventivo può riguardare l'anno in corso o l'anno successivo. I certificati emessi sono soggetti a compensazione (negativa o positiva) operata sulla base della produzione effettivamente realizzata in quell'anno. <p>In attuazione di quanto previsto dal DM del 24 ottobre 2005 art. 5 comma 11 e 12, la richiesta di emissione di CV deve essere accompagnata per il primo anno da una dichiarazione giurata (allegato 4) con la quale il produttore attesta di non incorrere nel divieto di cumulo di incentivi di cui all'art. 18 del D. Lgs. 387/03.</p> <p>Tale dichiarazione dovrà essere presentata anche dai produttori che hanno già chiesto i CV negli anni precedenti.</p> <p>Salvo diversa comunicazione del produttore al GSE le suddette dichiarazioni si intendono tacitamente rinnovate per i successivi anni di diritto al rilascio dei CV.</p>		

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 2 - PROCEDURA PER LA GESTIONE ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI VERDI PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI	Pagina 8 di 22
<p>Così come previsto per le centrali ibride, la produzione di energia elettrica imputabile alle fonti rinnovabili è calcolata sottraendo alla produzione totale la parte ascrivibile alle altre fonti di energia nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora quest'ultima sia superiore al 5% del totale.</p> <p>Alla scopo la richiesta dei CV da parte dei produttori titolari di impianti alimentati da fonte rinnovabile e da altra fonte, dovrà essere accompagnata da una dichiarazione giurata del produttore (allegato 7) che attesti che la percentuale della produzione totale attribuibile ad altre fonti sia minore o uguale al 5%.</p> <p>4.2 Emissione di CV a preventivo per impianti qualificati non ancora in esercizio</p> <p>L'art. 5, comma 7, del D.M. 24.10.2005 prevede anche l'emissione di CV per gli impianti qualificati non ancora in esercizio. L'emissione è subordinata alla presentazione di apposita richiesta del produttore (allegato 5) corredata dall'autorizzazione rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 387/03 (conferenza dei servizi) o dal permesso a costruire rilasciato dal Comune (concessione edilizia), da un coerente piano di realizzazione e da garanzie a favore del GSE in termini di energia a valere sulla produzione di altri impianti qualificati già in esercizio o in termini economici commisurati al costo di un uguale ammontare dei CV emessi (costituzione di fideiussione bancaria o assicurativa a favore del GSE).</p> <p>Per il rilascio dei CV a preventivo agli impianti qualificati non ancora in esercizio alla domanda deve essere allegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • piano di realizzazione con almeno indicate le seguenti date: <ol style="list-style-type: none"> 1. inizio e fine dei lavori di costruzione dell'impianto; 2. inizio e fine dei lavori per il collegamento dell'impianto alla rete elettrica; 3. primo parallelo; 4. entrata in esercizio commerciale; • copia autentica della concessione edilizia rilasciata dal Comune o copia autentica dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione o da altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione a valle dell'esito positivo della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 387/03 • lettera di impegno del produttore a garantire l'emissione di CV a preventivo su impianto a progetto con i CV di altri impianti nella sua disponibilità, già in esercizio, o fideiussione bancaria o garanzia fideiussoria assicurativa (allegato 6). L'importo della fideiussione è dato dal prodotto del numero dei CV emessi per l'ultimo prezzo di riferimento per il mercato dei CV disponibile alla data della richiesta di emissione al netto d'IVA. La scadenza della fideiussione è fissata al 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i CV emessi a preventivo. 		

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 2 - PROCEDURA PER LA GESTIONE ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI VERDI PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI	Pagina 9 di 22
<p>4.3 Compensazione annuale</p> <p>Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, ciascun produttore qualificato a favore del quale siano stati emessi CV a preventivo, trasmette la certificazione UTF attestante l'effettiva produzione (o l'apposita autocertificazione nel caso di impianti non soggetti a presentazione della dichiarazione UTF) e la documentazione coerente con le caratteristiche tecniche dell'impianto risultanti dai dati di qualificazione.</p> <p>Il GSE effettua la compensazione procedendo come di seguito descritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se dalla certificazione UTF risulta spettante un quantitativo di CV superiore a quello effettivamente emesso, si procede all'emissione del quantitativo residuo; • se dalla certificazione UTF risulta un numero di CV spettanti inferiore rispetto a quelli effettivamente emessi, si procede al ritiro dal conto proprietà dei certificati non spettanti; nel caso in cui i certificati non siano più disponibili sul conto proprietà del produttore (in quanto già ceduti) vengono detratti all'atto della successiva emissione o, su esplicita richiesta del produttore, recuperati nei due anni successivi (50% in ciascuno dei due anni). <p>Nel caso di emissione a preventivo di CV per impianti qualificati non ancora in esercizio che hanno presentato a garanzia apposita fideiussione, la mancata entrata in esercizio commerciale dell'impianto nel corso dell'anno di riferimento dei CV comporta l'escussione della garanzia.</p> <p>4.4 Riconoscimento dei CV su produzioni estere</p> <p>L'art. 20, comma 4 del D.Lgs. 387/03, prevede che i CV possano essere rilasciati oltre che per le produzioni da impianti alimentati da fonte rinnovabile ubicati sul territorio nazionale anche per le importazioni di elettricità da fonte rinnovabile provenienti da paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione analoghi a quelli italiani e riconoscano la stessa possibilità ad impianti collocati sul territorio italiano, a seguito di accordi stipulati tra il Ministero della Attività Produttive, Ministero dell'Ambiente e gli analoghi ministeri dei paesi da cui l'energia viene importata.</p> <p>4.5 Casi particolari per il prolungamento del periodo di riconoscimento dei CV</p> <p>Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi può essere prolungato, come previsto all'art. 20, comma 5 del D. lgs.387/03, se l'impianto si è fermato a seguito di un evento calamitoso dichiarato tale con provvedimento delle autorità competenti quali, in via meramente esemplificativa, un provvedimento della Giunta Regionale, su proposta del Presidente della Regione, ovvero un Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali o un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che deliberino lo stato di emergenza.</p> <p>Inoltre ai sensi dell'art. 5 comma 13 del DM del 24 ottobre 2005 il periodo di riconoscimento dei CV può essere prolungato per tenere conto degli eventuali fermi disposti dalle competenti autorità in materia, per problematiche connesse alla sicurezza della rete.</p>		

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 2 - PROCEDURA PER LA GESTIONE ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI VERDI PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI	Pagina 10 di 22
<p>In questo caso il GSE riceve copia della comunicazione della competente autorità che ha disposto il fermo dell'impianto per problematiche connesse alla sicurezza della rete, con indicata data e ora di inizio e fine della fermata dell'impianto, ed estende il diritto al riconoscimento dei CV per un periodo pari a quello complessivo di fermata incrementato del 20%.</p> <p>4.6 Validità dei CV</p> <p>I CV rilasciati in un dato anno alla produzione di energia elettrica degli impianti di cui all'art. 4, comma 1, del DM 24 ottobre 2005, possono essere utilizzati per ottemperare all'obbligo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 79/99, relativo anche ai successivi due anni.</p> <p>5. VALIDAZIONI DELLE TRANSAZIONI DI COMPRAVENDITA CV TRA OPERATORI</p> <p>5.1 Validazione di transazioni bilaterali</p> <p>La richiesta di trasferimento di CV tra due conti proprietà viene effettuata a cura dell'operatore venditore o dell'operatore acquirente, mediante inserimento di comunicazione di vendita/acquisto nell'apposita sezione del portale web. Una volta confermata dalla controparte (sempre mediante accesso al portale web), la transazione deve essere validata dal GSE per diventare effettiva.</p> <p>5.2 Trasferimento di conti proprietà al GME</p> <p>Il GSE, attraverso la procedura informatica di emissione e gestione dei CV, il giorno prima dell'inizio di ciascuna sessione di negoziazione dei CV su piattaforma GME blocca i conti proprietà di tutti gli operatori ed invia al sistema informatico dello stesso GME un file contenente l'elenco dei conti proprietà ed il numero di CV disponibile su ciascuno di essi.</p> <p>Al termine della sessione di mercato il GME restituisce al GSE il file contenente i conti proprietà aggiornati in esito alle transazioni avvenute nel corso della sessione stessa.</p> <p>Anche il GSE partecipa alle sessioni di mercato su piattaforma GME offrendo CV nella propria disponibilità.</p> <p>6. CV DI TITOLARITA' DEL GSE</p> <p>6.1 Emissione CV e prezzo di offerta dei CV sulla piattaforma di mercato</p> <p>Secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D.M. 24/10/2005 il GSE emette a proprio favore e colloca sulla piattaforma di mercato i CV relativi agli impianti alimentati a fonti rinnovabili di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entrati in esercizio in data successiva al 1 aprile 1999.</p>		

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 2 - PROCEDURA PER LA GESTIONE ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI VERDI PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI	Pagina 11 di 22
<p>Il prezzo di offerta dei CV del GSE è determinato quale differenza tra il costo medio di acquisto ai valori di acconto dell'energia ritirata dal GSE ai sensi dell'articolo 3, comma 12 del D. Lgs. 79/99 e prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che percepiscono la componente incentivante e il ricavo medio derivante dalla vendita della stessa energia.</p> <p>Il GSE pubblica sul proprio sito internet il prezzo di riferimento dei CV dell'anno "n" nel corso del mese di ottobre dell'anno "n".</p> <p>6.2 Verifica di compensazione triennale</p> <p>A decorrere dal 2005, entro il 30 aprile di ciascun anno, il GSE, qualora la differenza tra i CV relativi ai diritti dallo stesso acquisiti a qualsiasi titolo e i CV venduti nel triennio precedente sia negativa, acquista, sul mercato organizzato dal GME ed annulla CV fino a copertura della differenza. Fino ad avvenuta compensazione il GSE non può né vendere né emettere CV.</p> <p>7. RIFERIMENTI NORMATIVI</p> <p>I principali riferimenti normativi per l'applicazione della presente procedura tecnica sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Decreto Legislativo 16/03/1999, n°79</u> – “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme per il mercato dell'energia elettrica”; 2. <u>Decreto Legislativo del 29/12/2003 n. 387</u> – “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”; 3. <u>Legge 23 agosto 2004, n. 239</u> – Riordino nel settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. 4. <u>Decreto Ministeriale 24/10/2005</u> “Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” 5. <u>Decreto Ministeriale 24/10/2005</u> “Direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239.” 6. <u>Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152</u> – “Norme in materia ambientale” 7. <u>Legge 27 dicembre 2006, n. 296</u> “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” 		

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 2 - PROCEDURA PER LA GESTIONE ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI VERDI PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI	Pagina 12 di 22
<p>8. ALLEGATI</p> <p>Si riportano in allegato i seguenti modelli che devono essere utilizzati dai produttori qualificati per la richiesta di emissione CV</p> <p>Allegato 1: modello della lettera per la richiesta di emissione CV a consuntivo da impianti qualificati alimentati a fonti rinnovabili.</p> <p>Allegato 2: fac-simile autocertificazione energia prodotta da impianti non soggetti a presentazione della dichiarazione UTF.</p> <p>Allegato 3: modello della lettera per la richiesta di emissione CV a preventivo per impianti qualificati alimentati a fonti rinnovabili in esercizio.</p> <p>Allegato 4: fac-simile dichiarazione giurata da inviare contestualmente alla richiesta di prima emissione CV.</p> <p>Allegato 5: modello della lettera per la richiesta di emissione di CV a preventivo per impianto qualificato a fonti rinnovabili non ancora in esercizio.</p> <p>Allegato 6: fac-simile schema di garanzia di cui all'articolo 5, comma 7, del D.M. 24 ottobre 2005</p> <p>Allegato 7: fac-simile dichiarazione giurata da inviare contestualmente alla richiesta di CV di non superamento della soglia del 5% di produzione di energia elettrica ascrivibile a fonti diverse dalle fonti rinnovabili.</p>		

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 2 - PROCEDURA PER LA GESTIONE ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI VERDI PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI	Pagina 14 di 22
<p>ALLEGATO 1</p> <p style="text-align: center;">Spett.le Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. Direzione Operativa V.le Maresciallo Pilsudski, 92 00197 Roma</p> <p>Oggetto: <u>Richiesta di emissione di Certificati Verdi a consuntivo anno</u> <u>per impianti qualificati alimentati a fonti rinnovabili</u></p> <p>Il sottoscritto (nome e cognome), in qualità di proprietario (o legale rappresentante) dell'impianto (denominazione e ubicazione impianto), codice qualificazione (numero) e categoria di intervento (sigla e denominazione), chiede l'emissione di n. ... certificati verdi a consuntivo a fronte della produzione netta di energia elettrica Ecv che ha diritto al rilascio dei CV, calcolata in base alla tipologia dell'impianto e alla categoria di intervento risultanti dalla qualificazione, in funzione della produzione netta dell'impianto relativa all'anno pari a.....MWh.</p> <p>Si dichiara che l'impianto usufruisce / non usufruisce di incentivazione CIP6.</p> <p>Si dichiara che l'impianto è entrato in esercizio il <u>data (1)</u> e che il periodo di incentivazione decorre dal <u>data (2)</u>.</p> <p>Si allega copia della dichiarazione di consumo di energia elettrica presentata all'Ufficio Tecnico di Finanza oppure autocertificazione energia prodotta per impianti non soggetti a presentare la dichiarazione all'UTF.</p> <p>[Nel caso di impianti ibridi, oppure di impianti che utilizzano la fonte biodegradabile dei rifiuti urbani industriali deve essere allegata, come previsto nella procedura di qualificazione, anche la relazione tecnica di valutazione dell'energia imputabile esclusivamente alla fonte rinnovabile]</p> <p>Data Firma</p> <hr/> <p>(1) Data di primo parallelo con la rete elettrica (2) Data di esercizio "commerciale": il produttore può infatti usufruire di un periodo di collaudo e avviamento dell'impianto (non superiore a 18 mesi) e richiedere l'emissione dei CV a partire da una data successiva all'entrata in esercizio, dalla quale decorreranno gli anni di incentivazione.</p>		

	PROCEDURA TECNICA	Pagina 15 di 22
	SEZIONE 2 - PROCEDURA PER LA GESTIONE ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI VERDI PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI	

ALLEGATO N. 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Sull'energia prodotta da impianti non soggetti alla presentazione della dichiarazione UTF

(ai sensi dell' art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a, nato/a a,
il, residente a, in,
codice fiscale:, in qualità di, della Società
..... con sede legale in via
..... n° ... CAP Comune Provincia
..... Codice Fiscale n°, Partita I.V.A. n°
.....;

- consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del medesimo decreto, in caso di dichiarazioni mendaci;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

che la produzione netta di energia elettrica, di cui al DM 24 ottobre 2005 art. 2 lettera e), dell'impianto (denominazione e ubicazione impianto), codice qualificazione (numero) per l'anno è pari a MWh.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....

(luogo, data)
Il Dichiarante
.....

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

In fede
(firma)

Data

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 2 - PROCEDURA PER LA GESTIONE ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI VERDI PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI	Pagina 16 di 22
<p>ALLEGATO 3</p> <p style="text-align: center;">Spett.le Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. Direzione Operativa V.le Maresciallo Pilsudski, 92 00197 Roma</p> <p>Oggetto: <u>Richiesta di emissione di Certificati Verdi a preventivo anno per impianti qualificati in esercizio.</u></p> <p>Il sottoscritto (nome e cognome), in qualità di proprietario (o legale rappresentante) dell'impianto (denominazione e ubicazione impianto), codice qualificazione (numero) e categoria di intervento (sigla e denominazione), chiede l'emissione di n. ... certificati verdi a preventivo a fronte della produzione netta attesa di energia elettrica Ecv pari a MWh, che ha diritto al rilascio dei CV, calcolata in base alla tipologia dell'impianto e alla categoria di intervento risultanti dalla qualificazione.</p> <p>Si dichiara che l'impianto usufruisce / non usufruisce di incentivazione CIP6.</p> <p>Si dichiara che l'impianto è entrato in esercizio il data (1) e che il periodo di incentivazione decorre dal data. (2)</p> <p>Il sottoscritto si impegna ad inviare al GSE l'autocertificazione dell'energia netta prodotta per impianti non soggetti a presentare la dichiarazione all'UTF oppure copia della dichiarazione di consumo UTF attestante l'effettiva produzione dell'anno, al fine di consentire al Gestore la verifica e la compensazione dei certificati emessi a preventivo.</p> <p>Data _____ Firma _____</p> <hr/> <p>(1) Data di primo parallelo con la rete elettrica</p> <p>(2) Data di esercizio "commerciale": il produttore può infatti usufruire di un periodo di collaudo e avviamento dell'impianto (non superiore a 18 mesi) e richiedere l'emissione dei CV a partire da una data successiva all'entrata in esercizio, dalla quale decorreranno gli anni di incentivazione.</p>		

	PROCEDURA TECNICA	Pagina 17 di 22
	SEZIONE 2 - PROCEDURA PER LA GESTIONE ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI VERDI PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI	
ALLEGATO 4		
DICHIARAZIONE GIURATA		
(ai sensi dell' art. 5, comma 11, del D.M. 24 ottobre 2005)		
Il/La sottoscritto/a nato/a a il.....residente a.....,in..... codice fiscale: in qualità di della Società con sede legale in via n° CAP (.....) Codice Fiscale n° Partita I.V.A. n°;		
sotto la propria responsabilità, ai sensi della normativa vigente,		
DICHIARA		
<ul style="list-style-type: none"> - che la Società titolare dell'impianto denominato , ubicato in località nel Comune (.....), codice n. e categoria di intervento non incorre, con riferimento a tale impianto, nel divieto di cumulo degli incentivi di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 387/03; - di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE ogni variazione relativa alle condizioni attestate con la presente dichiarazione. 		
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.		
..... (luogo, data)		
In fede, (firma)		
Il Pubblico Ufficiale		

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 2 - PROCEDURA PER LA GESTIONE ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI VERDI PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI	Pagina 18 di 22
ALLEGATO 5		
Spett.le Gestore dei servizi elettrici- GSE S.p.A. Direzione Operativa V.le Maresciallo Pilsudski, 92 00197 Roma		
Oggetto: <u>Richiesta di emissione di Certificati Verdi a preventivo per l'anno per impianto qualificato non ancora in esercizio.</u>		
<p>Il sottoscritto (nome e cognome), in qualità di proprietario (o legale rappresentante) dell'impianto (denominazione e ubicazione impianto), codice qualificazione (numero) e categoria di intervento (sigla e denominazione), chiede l'emissione di n. ... certificati verdi a preventivo a fronte della produzione netta attesa di energia elettrica Ecv pari a MWh, che ha diritto al rilascio dei CV, calcolata in base alla tipologia dell'impianto e alla categoria di intervento risultanti dalla qualificazione.</p>		
<p>Si dichiara che l'impianto entrerà in esercizio il data (1)e che il periodo di incentivazione decorrerà dalla data (2)</p>		
<p>Si dichiara che l'impianto usufruirà/non usufruirà di incentivazione CIP6.</p>		
<p>Si allega alla domanda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. piano di realizzazione ; 2. copia autentica della concessione edilizia rilasciata dal Comune o copia autentica dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione o da altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione a valle dell'esito positivo della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 387/03 3. lettera di impegno a garantire l'emissione di CV a preventivo su impianto a progetto con i CV di altri impianti già in esercizio nella ns. disponibilità, o fideiussione bancaria o assicurativa (3). 		
<p>Il sottoscritto si impegna altresì ad inviare al GSE, non appena l'impianto ha effettuato il primo parallelo con la rete elettrica, copia della licenza di officina, copia del regolamento in esercizio in parallelo stipulato con il gestore della rete a cui è collegato e copia della denuncia di entrata in esercizio, al fine di consentire al Gestore le azioni di competenza.</p>		
Data	Firma	
<ol style="list-style-type: none"> (1) Data di primo parallelo con la rete elettrica. (2) Data di esercizio "commerciale": il produttore può infatti usufruire di un periodo di collaudo e avviamento dell'impianto e richiedere l'emissione dei CV a partire da una data successiva all'entrata in esercizio, dalla quale decorreranno gli anni di incentivazione. (3) L'importo della fideiussione è dato dal prodotto del n. dei CV emessi per l'ultimo prezzo di riferimento calcolato dal GSE per il mercato dei CV, al netto d'IVA, disponibile alla data della richiesta di emissione. La scadenza della fideiussione è fissata al 30 aprile dell'anno successivo a quello di emissione dei CV a preventivo. 		

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 2 - PROCEDURA PER LA GESTIONE ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI VERDI PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI	Pagina 19 di 22
<p>ALLEGATO 6</p> <p>Schema di garanzia di cui all'articolo 5, comma 7, del D.M. 24 ottobre 2005</p> <p style="text-align: right;">Spett. le Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.a. Viale Maresciallo Pilsudski, 92 00197 Roma</p> <p>..., li ...</p> <p>Fideiussione (rif. n. ...)</p> <p style="text-align: center;">PREMESSO CHE</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 24 ottobre 2005 (nel seguito D.M. 24.10.2005) detta direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 - ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 24.10.2005, la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili è attribuita dal Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a (nel seguito: GSE S.p.a), già Gestore dei servizi elettrici – GRTN S.p.A. sulla base di apposita richiesta presentata dal produttore, corredata degli elementi indicati al medesimo articolo 4 e successivamente alle opportune verifiche effettuate dal GSE S.p.a. ; - ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del D.M. 24.10.2005, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili non ancora in esercizio, l'emissione di certificati verdi è subordinata alla presentazione di apposita richiesta corredata, tra l'altro, da garanzia a favore del GSE S.p.a. , in termini di energia a valere sulla produzione di altri impianti qualificati già in esercizio o in termini economici commisurati al costo di un uguale ammontare dei certificati verdi emessi e collocati sul mercato dal GSE S.p.a. ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.M. 24.10.2005; - la Società con sede legale in....., codice fiscale/partita IVA ..., capitale sociale Euro ..., di cui sottoscritto ..., di cui versato ..., iscritta presso ..., (nel seguito: il Produttore) è responsabile di un impianto alimentato da fonti rinnovabili, qualificato dal GSE S.p.a. al n. IAFR.....; 		

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 2 - PROCEDURA PER LA GESTIONE ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI VERDI PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI	Pagina 20 di 22
<p>- il Produttore ha presentato formale richiesta della fideiussione di cui ai precedenti alinea, per un ammontare di Euro ... ,</p> <p style="text-align: center;">TUTTO CIÒ PREMESSO</p> <p>L' Istituto bancario / assicurativo, con sede legale in... C.F....., P.I....., in persona dei suoi legali rappresentanti..... (di seguito: il Garante) presta la presente fideiussione in favore del GSE S.p.a. secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto del disposto dell'art. 5, comma 7 del DM 24.10.2005.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La fideiussione è valida ed efficace dalla data di emissione al 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i certificati verdi emessi a preventivo 2. Il Garante, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Produttore nei confronti del GSE S.p.a. per l'emissione di CV a preventivo relativamente all'impianto....., non ancora entrato in esercizio così come previsto dall'art.5, comma 7 del DM 24.10.2005 nel periodo di validità e di efficacia della presente fideiussione. 3. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, il Garante si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l'importo garantito, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il Produttore abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta del GSE S.p.a., pari all'ammontare di Euro00 (...../00). 4. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 3 da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il Garante pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo. 5. Il Garante, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad esso spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile. 6. Il Garante, con la presente fideiussione, espressamente solleva il GSE S.p.a. dall'obbligo di agire nei termini previsti dall' articolo 1957 del codice civile, fermo 		

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 2 - PROCEDURA PER LA GESTIONE ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI VERDI PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI	Pagina 21 di 22
<p>restando che il Garante rimarrà vincolato in deroga a detto articolo anche nel caso in cui il GSE S.p.a. non abbia proposto istanza nei confronti del Produttore o non l'abbia coltivata.</p> <p>7. Il Garante espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GSE S.p.a., in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Produttore possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti del GSE S.p.a..</p> <p>8. Ogni comunicazione relativa alla presente fideiussione dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà all'indirizzo del destinatario.</p> <p>9. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente il Foro di Roma.</p>		

	PROCEDURA TECNICA	Pagina 22 di 22
	SEZIONE 2 - PROCEDURA PER LA GESTIONE ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI VERDI PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI	
<p>ALLEGATO 7</p> <p style="text-align: center;">DICHIARAZIONE GIURATA</p> <p style="text-align: center;">(ai sensi dell' art. 5, comma 11, del D.M. 24 ottobre 2005)</p> <p>Il/La sottoscritto/a nato/a a il.....residente a.....in..... codice fiscale:, in qualità di, della Società, con sede legale in via n° CAP (.....) Codice Fiscale n°, Partita I.V.A. n°;</p> <p style="text-align: center;">sotto la propria responsabilità, ai sensi della normativa vigente,</p> <p style="text-align: center;">DICHIARA</p> <p>- che la produzione di energia elettrica su base annua imputabile ad altre fonti, diverse dalle fonti di energia rinnovabile, nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto denominato, ubicato in località nel Comune (.....), codice n. e categoria di intervento, è minore od uguale al 5% del totale prodotto.</p> <p>Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.</p> <p>.....</p> <p>(luogo, data)</p> <p>In fede, (firma)</p> <p>Il Pubblico Ufficiale</p>		

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina 1 di 34

SEZIONE 3

Procedura per l'Identificazione degli impianti alimentati da Fonti Rinnovabili e per il rilascio della Garanzia d'Origine

(Ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2005: "Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79")

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina:3 di 34

1. OGGETTO

Premesso che:

- La Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, prevede che gli Stati membri introducano un sistema di garanzia di origine dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili al fine di favorire gli scambi comunitari di elettricità;
- il Decreto Legislativo del 29 dicembre 2003 n. 387 (di seguito D. Lgs. n. 387/2003) "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", prevede che l'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e la produzione imputabile da impianti misti ha diritto al rilascio, su richiesta del Produttore, della "garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili" (nel seguito anche GO);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2004 (DPCM 11 maggio 2004) prevede che il GRTN - Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A trasferisca alla società Terna S.p.A – Rete di Trasmissione Nazionale, entro il 31-10-2005, le attività di dispacciamento, trasmissione e sviluppo della rete di trasmissione nazionale, mantenendo le attività e le funzioni inerenti la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, nonché la gestione dei relativi meccanismi incentivanti;
- il GRTN ha modificato la propria ragione sociale, a decorrere dal 1 ottobre 2006, in "Gestore dei servizi elettrici – GSE S.p.a." (di seguito GSE);
- il Decreto ministeriale 24 ottobre 2005, recante "Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (nel seguito anche Decreto 24/10/2005), assegna al Gestore della rete di trasmissione nazionale (oggi GSE), il compito di rilasciare la garanzia di origine previa identificazione tecnica degli impianti;
- il Decreto del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero dell' Ambiente e Tutela del Territorio del 13 dicembre 2005 ha individuato le competenze e i compiti assegnati rispettivamente alla società Terna S.p.A ed al GSE, a seguito della cessione del ramo d'azienda intervenuta con il DPCM 11 maggio 2004, per l'applicazione del Decreto 24/10/ 2005;

la presente Procedura, ispirata a criteri di trasparenza e di semplicità, al fine di agevolare i Produttori nell'iter di identificazione dei propri impianti di produzione, ha l'obiettivo di fornire una guida tecnica ed operativa finalizzata alla richiesta al GSE del rilascio della GO.

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina:4 di 34

Per il rilascio della garanzia di origine, sarà possibile predisporre, nel caso fosse necessario in relazione al volume di richieste, un nuovo sistema informativo ad accesso controllato che consentirà ai Produttori di richiedere la GO, nonché di verificare i dati ivi contenuti, direttamente avvalendosi del portale.

Per completezza e per una più agevole consultazione, si riportano nel seguito in corsivo, gli estratti, in versione integrale, dei provvedimenti di legge riguardanti la GO.

Direttiva Europea 2001/77/CE - Art. 2: Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende

- "fonti energetiche rinnovabili": *le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);*
- "biomassa": *la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani*
- "elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili" *l'elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili, nonché la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelle centrali ibride che usano fonti di energia convenzionali, compresa l'elettricità rinnovabile utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio*

D.lgs.387/03 - Articolo 11: Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili

1. *L'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e la produzione imputabile da impianti misti ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della «garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili», nel seguito denominata «garanzia di origine».*
2. *Il Gestore della rete è il soggetto designato, ai sensi del presente decreto, al rilascio della garanzia di origine di cui al comma 1, nonché dei certificati verdi.*
3. *La garanzia di origine è rilasciata qualora la produzione annua, ovvero la produzione imputabile, sia non inferiore a 100 MWh, arrotondata con criterio commerciale.*
4. *Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la produzione per la quale spetta il rilascio della garanzia di origine coincide con quella dichiarata annualmente dal produttore all'ufficio tecnico di finanza.*
5. *Nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile è comunicata annualmente dal produttore, ai fini del rilascio della garanzia di origine, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante, ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*
6. *La garanzia di origine riporta l'ubicazione dell'impianto, la fonte energetica rinnovabile da cui è stata prodotta l'elettricità, la tecnologia utilizzata, la potenza nominale dell'impianto, la produzione netta di energia elettrica, ovvero, nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile, riferite a ciascun anno solare. Su richiesta del produttore e qualora*

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina: 6 di 34

ne ricorrano i requisiti, essa riporta, inoltre, l'indicazione di avvenuto ottenimento dei certificati verdi o di altro titolo rilasciato nell'ambito delle regole e modalità di sistemi di certificazione di energia da fonti rinnovabili nazionali e internazionali, coerenti con le disposizioni della direttiva 2001/77/CE e riconosciuti dal Gestore della rete.

7. La garanzia di origine è utilizzabile dai produttori ai quali viene rilasciata esclusivamente affinché essi possano dimostrare che l'elettricità così garantita è prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi del presente decreto.

8. Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Gestore della rete istituisce un sistema informatico ad accesso controllato, anche al fine di consentire la verifica dei dati contenuti nella garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

9. L'emissione, da parte del Gestore della rete, della garanzia di origine, dei certificati verdi o di altro titolo ai sensi del comma 6, è subordinata alla verifica della attendibilità dei dati forniti dal richiedente e della loro conformità alle disposizioni del presente decreto e del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive disposizioni applicative. A tali scopi, il Gestore della rete può disporre controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organismi.

10. La garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea a seguito del recepimento della direttiva 2001/77/CE, è riconosciuta anche in Italia.

11. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono definite le condizioni e le modalità di riconoscimento della garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata da Stati esteri con cui esistano accordi internazionali bilaterali in materia.

12. Nell'espletamento delle funzioni assegnate dal presente articolo e sempreché compatibili con il presente decreto, il Gestore della rete salvaguarda le procedure introdotte con l'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.

13. La garanzia di origine sostituisce la certificazione di provenienza definita nell'ambito delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

D.lgs.387/03 - Articolo 20, comma 3

I soggetti che importano energia elettrica da Stati membri dell'Unione europea, sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, possono richiedere al Gestore della rete, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dal medesimo obbligo. La richiesta è corredata almeno da copia conforme della garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE, nel Paese ove è ubicato l'impianto di produzione. In caso di importazione di elettricità da Paesi terzi, l'esenzione dal medesimo obbligo, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, è subordinata alla stipula di un accordo tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e i competenti Ministeri dello Stato estero da cui l'elettricità viene importata, che prevede che

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina:6 di 34

l'elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili è garantita come tale con le medesime modalità di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE.

Decreto ministeriale 24 ottobre 2005 - art. 4, comma 7

La garanzia di origine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 387/2003, viene rilasciata previa identificazione tecnica dei medesimi impianti. La domanda di identificazione tecnica è inoltrata dal produttore al Gestore della rete, ed è corredata dai seguenti documenti: a) soggetto produttore, b) sede dell'impianto, c) fonte rinnovabile utilizzata, d) tecnologia utilizzata, e) potenza nominale, f) data di entrata in esercizio, g) produzione netta o produzione imputabile nell'anno precedente. La domanda di identificazione tecnica si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del Gestore della rete entro novanta giorni dalla data di ricevimento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina:7 di 34

2. GARANZIA D'ORIGINE DELLA PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI

2.1 Classificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per la richiesta della GO

Per impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili si intende il sistema integrato di opere e macchinari finalizzati alla produzione di energia elettrica. La GO viene rilasciata all'energia rinnovabile prodotta dall'impianto nel suo complesso e non ai singoli gruppi di produzione che lo costituiscono. Le tipologie degli impianti di produzione che possono richiedere la Garanzia di Origine dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sono riportate nella Tabella 2.1.

TABELLA 2.1 – CLASSIFICAZIONE IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

TIPOLOGIA IMPIANTO		SUB-TIPOLOGIA IMPIANTO	FONTE
Idroelettrico		<ul style="list-style-type: none"> • Acqua Fluente • A Serbatoio • A Bacino • Acquedotto 	Risorse idriche
Eolico		<ul style="list-style-type: none"> • On - Shore • Off - Shore 	Vento
Geotermoelettrico		-	Risorse geotermiche
Solare		<ul style="list-style-type: none"> • Fotovoltaico • Fototermoelettrico 	Sole
Termoelettrico		<ul style="list-style-type: none"> • A vapore • A combustione interna • A ciclo combinato • A gas • Altro 	Biomasse¹
			Biogas²
Ibrido*	<ul style="list-style-type: none"> - Co-combustione** - Altro 	-	Fonte Convenzionale + Fonte Rinnovabile
Marino		-	Maree
			Moto ondoso
<p>* Gli impianti ibridi sono impianti che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, inclusi gli impianti di co-combustione.</p> <p>** Per co-combustione si intende la combustione contemporanea di combustibili non rinnovabili e di combustibili, solidi, liquidi o gassosi, ottenuti da fonti rinnovabili. La sub-tipologia di impianto è la stessa degli impianti termoelettrici.</p>			

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina:8 di 34

Ai fini della Identificazione IRGO e della classificazione delle fonti:

1) le Biomasse si suddividono in:

- 1a) Biomasse combustibili (legno vergine, gusci di nocchie, lolla di riso,...)
- 1b) Biomasse da rifiuti completamente biodegradabili (grassi e farine animali, rifiuti di cucine e mense,...) elencati nell'Allegato 3
- 1c) Biomasse da rifiuti parzialmente biodegradabili (RSU, RSAU, CDR,...)
- 1d) Biocombustibili liquidi: bioetanolo e biometanolo, oli vegetali, biodiesel

2) i Biogas possono essere:

- 2a) Gas da discarica e da depurazione
- 2b) Biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche

Come si evince dalla Tabella, sono state individuate 6 tipologie base di impianti che afferiscono alle rispettive fonti rinnovabili come definite dall'articolo 2 della Direttiva Europea 2001/77/CE. È stata altresì individuata, in conformità con la normativa, anche una ulteriore tipologia di impianto: l'impianto ibrido. Questa tipologia è stata suddivisa in impianti operanti in co-combustione oppure di altro genere (da specificare).

2.2 Richiesta della Garanzia d'Origine

Il Produttore può richiedere la Garanzia di Origine dell'elettricità prodotta annualmente da fonti rinnovabili esclusivamente per un impianto già in esercizio alla data di presentazione della domanda al GSE.

La GO può essere richiesta sulla produzione di energia elettrica annua netta di ogni specifico impianto alimentato da fonti rinnovabili, classificato secondo la tabella 2.1, qualora l'energia non risulti inferiore a 50 MWh (arrotondata con criterio commerciale). In particolare la GO può essere richiesta:

- 1. su tutta l'energia elettrica prodotta annualmente negli impianti solari, eolici, idroelettrici, marini, geotermoelettrici, termoelettrici alimentati da biomasse e da biogas (come definiti ai punti 1a), 1d), 2a) e 2b) della tabella 1);
- 2. su tutta l'energia elettrica prodotta annualmente negli impianti termoelettrici alimentati da biomasse da rifiuti completamente biodegradabili come definite al punto 1b) della tabella 1;
- 3. sulla sola quota di energia elettrica prodotta annualmente negli impianti termoelettrici ed imputabile alla *parte biodegradabile* dei rifiuti industriali e urbani, come definiti al punto 1c) della tabella 1, e calcolata secondo le linee guida dell'Allegato 2 alla Procedura;

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina:9 di 34

4.sulla sola quota di energia elettrica imputabile alla fonte rinnovabile negli impianti ibridi.

Le fasi previste per il rilascio della GO sono sinteticamente illustrate nel seguito.

Fase 1: Richiesta dell'identificazione (IRGO) di impianto alimentato da fonti rinnovabili (a cura del Produttore)

Il Produttore richiede al GSE, con apposita domanda, corredata da specifici documenti che saranno indicati nel seguito, l'identificazione tecnica di impianto alimentato da fonti rinnovabili per il successivo rilascio della GO (di seguito anche: identificazione IRGO), per ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili e per un determinato anno N. La richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno N.

Fase 2: Identificazione tecnica di impianto alimentato da fonti rinnovabili – Esisto della richiesta di identificazione (a cura del GSE)

Il GSE comunica al Produttore, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, che l'impianto è stato identificato come impianto alimentato da fonte rinnovabile per il rilascio della Garanzia d'Origine. La identificazione IRGO resterà valida fino a quando il Produttore non provvederà a comunicare al GSE eventuali modifiche delle caratteristiche tecniche dell'impianto.

Fase 3: Richiesta della GO con comunicazione della produzione rinnovabile (a cura del Produttore)

Il Produttore richiede al GSE la GO per l'energia annua prodotta dall'impianto identificato IRGO, comunicando la produzione lorda e netta di energia rinnovabile effettivamente realizzata nell'anno N. La comunicazione della produzione deve essere accompagnata dalla relativa dichiarazione UTF e deve pervenire al GSE entro il 31 Marzo dell'anno N+1.

Fase 4: Rilascio della GO al Produttore (a cura del GSE)

Il GSE rilascia al Produttore, con riferimento allo specifico impianto precedentemente identificato IRGO, la garanzia d'origine dell'energia prodotta da fonte rinnovabile per l'anno N. La GO relativa all'anno N viene rilasciata al Produttore entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Inoltre, come previsto all'articolo 11, comma 6 del D. lgs 387/03, "solo su richiesta del Produttore e qualora ne ricorrano i requisiti, questa riporterà, inoltre, l'indicazione di avvenuto ottenimento dei Certificati Verdi o di altro titolo rilasciato nell'ambito delle regole e modalità di sistemi di certificazione di energia da fonti rinnovabili nazionali e internazionali, coerenti con le disposizioni della direttiva 2001/77/CE e riconosciuti dal GSE".

Per gli anni successivi all'anno N si ripeteranno, su richiesta volontaria del Produttore, le fasi 3 e 4.

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina:10 di 34

Fase 5: Aggiornamento delle caratteristiche tecniche dell'impianto da parte del Produttore

Nel caso di variazioni delle caratteristiche dell'impianto, ivi inclusa la chiusura dello stesso, il Produttore è tenuto a comunicare al GSE gli aggiornamenti tecnici intervenuti. In questo caso la procedura di identificazione prende avvio dalla Fase 2.

RICHIESTA DELL'IDENTIFICAZIONE IRGO (FASE 1)

Il Produttore presenta al GSE, per ogni specifico impianto, la richiesta di identificazione tecnica per il successivo rilascio della GO. Il fac-simile di domanda da presentare al GSE è riportato nell'Allegato 1.

La domanda deve essere corredata:

1. da una Relazione Tecnica per l'Identificazione¹ (RTI) recante le caratteristiche dell'impianto alimentato da fonti rinnovabile comprensiva degli allegati tecnici individuati nel seguito; la RTI dovrà essere fornita (almeno per la parte testuale) su CD in formato pdf;
2. dalla scheda caratteristica riferita alla specifica tipologia dell'impianto² (vedi la scheda tecnica di cui all'Allegato 1).

Si precisa che per esigenze di continuità con la "certificazione di provenienza da fonti rinnovabili dell'energia prodotta", rilasciata dal Gestore ai sensi dell'art. 5 comma 9 del Decreto MICA 11 novembre 1999 (oggi abrogato), le richieste di rilascio della GO sono esaminate nell'ambito della Commissione di Qualificazione, istituita all'interno del GSE per il riconoscimento della qualifica IAFR ed il successivo rilascio dei certificati verdi³.

Ciascuna richiesta sarà identificata dal GSE con un numero progressivo (**N_{IRGO}**) identificativo dell'impianto ai fini della presente Procedura a cui si potrà far riferimento per il successivo rilascio della GO.

La relazione tecnica identificativa RTI dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili riporta almeno:

1. la descrizione sintetica generale dell'impianto recante la tipologia dell'impianto, secondo la classificazione di cui al precedente paragrafo 2.1, e la fonte rinnovabile utilizzata;

¹ La Relazione tecnica identificativa RTI corrisponde alla relazione tecnica di riconoscimento RTR definita per la qualificazione degli impianti IAFR nuovi (è stato utilizzato il concetto di identificazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti prima del 01/04/1999 ed il concetto di riconoscimento per gli impianti IAFR realizzati dopo il 01/04/1999 che acquisiscono il diritto a ricevere i Certificati Verdi)

² Le schede riportano le istruzioni tecniche necessarie alla compilazione

³ V. Procedura di Qualificazione degli Impianti Alimentati a Fonti Rinnovabili (IAFR), Rev 00 deldisponibile sul sito web del GSE.

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina:11 di 34

2. i dati tecnici caratteristici dell'impianto, la media storica della produzione lorda e netta degli ultimi 10 anni⁴, la tensione della rete ed il nome del gestore di rete a cui l'impianto è collegato. Alla RTI devono essere allegati, inoltre, almeno i seguenti documenti ed elaborati grafici: la corografia, la planimetria generale, lo schema funzionale d'impianto, lo schema elettrico unifilare per l'identificazione dei punti di consegna dell'energia, la dichiarazione UTF di apertura dell'officina elettrica ed il verbale di verifica UTF;
3. la documentazione fotografica dell'impianto, costituita da almeno 5 fotografie (massimo 10) caratteristiche sia della parte produttiva impiantistica sia del suo inserimento nel territorio (le foto dovranno essere fornite su CD in formato digitale nei formati standard fotografici insieme alla RTI; la dimensione massima di ogni foto non dovrà superare 1 Mb);
4. nel caso di impianti che utilizzano biomasse, come definite ai punti 1a) e 1d) delle note alla Tabella 1, la descrizione delle biomasse;
5. nel caso di impianti che utilizzano biomasse da rifiuti completamente biodegradabili, come definite al punto 1b) delle note alla Tabella 1, la descrizione dei rifiuti utilizzati ed il relativo codice CER;
6. nel caso di impianti che richiedono l'identificazione IRGO per la sola parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani (punto 1c) delle note alla Tabella 1), il codice CER, la descrizione dettagliata dei rifiuti utilizzati e la loro caratterizzazione, il dettaglio del calcolo della quota di energia imputabile alla parte biodegradabile stessa, secondo le linee guida riportate nell'Allegato 2 alla presente Procedura;
7. nel caso di impianto ibrido, il calcolo della quota di energia elettrica imputabile alla fonte rinnovabile per la quale si richiede la GO, effettuato in conformità alle indicazioni riportate al capitolo 7 della "Procedura di Qualificazione degli Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili" (Rev 00 del), pubblicata sul sito web del GSE alla voce "Fonti rinnovabili/Qualifica Impianti a Fonti rinnovabili";

Il Produttore indica, relativamente all'impianto da identificare, eventuali precedenti valutazioni tecniche effettuate dal GSE ai fini del rilascio, ad esempio, di certificati verdi, certificati Recs, garanzie di origine per cogenerazione etc.

Per i punti 4, 5 e 6 si precisa che la caratterizzazione tecnica delle biomasse e dei rifiuti totalmente o parzialmente biodegradabili deve essere effettuata di norma da un soggetto terzo qualificato e secondo criteri codificati dalla vigente normativa.

Le spese per la caratterizzazione e la certificazione delle biomasse e dei rifiuti parzialmente o totalmente biodegradabili sono a carico dell'operatore.

Il GSE si riserva in ogni caso di approvare il piano della caratterizzazione tecnica e certificazione delle biomasse e dei rifiuti totalmente o parzialmente biodegradabili proposti dall'Operatore.

⁴ Nel caso tali dati non fossero disponibili dovrà essere indicato il valore di miglior stima oppure la media degli ultimi anni effettivamente disponibili.

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina:12 di 34

ESITO DELLA RICHIESTA DI IDENTIFICAZIONE (FASE 2)

Il GSE comunica al Produttore l'esito dell'istruttoria di valutazione; la domanda di identificazione si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del GSE entro 90 gg. dalla data di ricevimento della stessa.

Esito positivo dell'identificazione

Il GSE comunica al Produttore, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di identificazione, che l'impianto è stato identificato per il successivo rilascio della GO.

Esito negativo dell'identificazione

Il GSE comunica al Produttore, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, che l'impianto non possiede i requisiti necessari per l'identificazione, specificandone le motivazioni.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 8 del Decreto 24/10/2005, tale comunicazione è inviata, entro quindici giorni dalla pronuncia della Commissione di Qualificazione, anche al MAP e al MATT per le rispettive azioni di competenza. In particolare, i suddetti Ministeri potranno, sulla base della considerazione di nuovi elementi di valutazione forniti dai Produttori, ovvero sulla base di una diversa interpretazione degli elementi già forniti, assumere nuove determinazioni, comunicando al GSE di procedere al riesame della domanda.

Il GSE può sospendere l'istruttoria di identificazione IRGO, dandone comunicazione al Produttore, anche al fine di richiedere pareri ai Ministeri competenti..

RICHIESTA DELLA GARANZIA D'ORIGINE (FASE 3)

Il Produttore invia al GSE richiesta della GO per l'impianto, precedentemente identificato IRGO, e comunica la produzione lorda e netta di energia rinnovabile effettivamente realizzata nell'anno N. La richiesta è corredata da copia della dichiarazione di produzione di energia presentata all'UTF. Il fac-simile della richiesta è riportato nell'Allegato 1 alla presente Procedura. La comunicazione della produzione deve pervenire al GSE, come già precisato, entro il 31 Marzo dell'anno N+1.

2.3 Richiesta della Garanzia d'Origine per gli impianti già qualificati IAFR in esercizio

Nel caso in cui l'impianto risulti già qualificato dal GSE come impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) in esercizio, per una specifica categoria d'intervento⁵, il Produttore deve comunque presentare la richiesta di identificazione di cui alla fase 1 indicando il numero N dell'identificazione.

⁵ V. Procedura di qualificazione IAFR (Revisione 00 del xx/yy/2006).

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina:13 di 34

In questo caso il Produttore non deve ripresentare la RTI su supporto cartaceo con i previsti allegati tecnici in quanto verrà riutilizzata la Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) già presentata in sede di qualificazione IAFR., che dovrà comunque essere allegata su CD in formato pdf unitamente alla documentazione fotografica digitale dell'impianto.

A seguito di opportune verifiche l'impianto sarà automaticamente identificato IRGO ad eccezione degli impianti termoelettrici o ibridi alimentati con rifiuti industriali ed urbani; in tale caso, infatti, il Produttore è tenuto a presentare la RTI al fine di identificare la quota biodegradabile dei rifiuti cui spetta il rilascio della GO.

2.4 Richiesta della Garanzia d'Origine per gli impianti già in possesso della certificazione di provenienza (ex CPR prevista all'art. 5, comma 9 del decreto MICA 11/11/1999)

I Produttori che abbiano già ottenuto dal GSE la Certificazione di Provenienza CPR, di cui all'art. 5, comma 9 del decreto MICA 11/11/1999 (oggi abrogato), dovranno presentare la domanda di identificazione tecnica dell'impianto, facendo riferimento al numero CPR precedentemente assegnato dal GSE.

In tale ipotesi il Produttore non deve ripresentare la RTI su supporto cartaceo con i previsti allegati tecnici in quanto verrà riutilizzata la Relazione Tecnica già presentata per l'identificazione CPR, che dovrà comunque essere allegata su CD in formato pdf, unitamente alla documentazione fotografica digitale dell'impianto.

3 DICHIARAZIONI E RESPONSABILITA' DEI PRODUTTORI

La richiesta di identificazione nonché ogni dichiarazione e/o comunicazione effettuata a supporto o a completamento della medesima, è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, secondo le modalità di cui all'art. 38 del medesimo DPR con la consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. All'uopo, il Produttore allega alle dichiarazioni e/o alle domande copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità, siglando altresì tutti i documenti inviati.

4 VERIFICHE TECNICHE MEDIANTE SOPRALLUOGHI

Il GSE, qualora lo ritenga necessario, può effettuare sopralluoghi tecnici sul sito dell'impianto, dandone idoneo preavviso al Produttore, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della identificazione tecnica dello stesso.

Il GSE si riserva inoltre l'opportunità di effettuare visite di controllo presso gli impianti per accertare la permanenza dei requisiti individuati in sede di identificazione, anche successivamente al riconoscimento della stessa.

Qualora, dall'esito delle verifiche effettuate, risultasse la non veridicità delle dichiarazioni rese dai Produttori che abbiano già ottenuto per i propri impianti l'identificazione, i

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina:14 di 34

medesimi, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 decadranno automaticamente dai benefici ottenuti mediante le proprie dichiarazioni mendaci.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina:15 di 34

ALLEGATO 1

Nel presente Allegato 1 sono riportati i seguenti documenti:

I. FAC-SIMILE DI RICHIESTA PER L'IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO.....	16
II. NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO AI FINI DELLA GARANZIA DI ORIGINE	17
III. SCHEDA TECNICA IDENTIFICAZIONE IMPIANTO.....	21
IV. FAC-SIMILE DI RICHIESTA DELLA GO E COMUNICAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTE RINNOVABILE	24

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina: 16 di 34

I. FAC-SIMILE DI RICHIESTA PER L'IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.a.
**Commissione di Qualificazione Impianti Alimentati
da Fonti Rinnovabili**
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

Oggetto: Richiesta di riconoscimento dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili per il successivo rilascio della **Garanzia di Origine** dell'elettricità prodotta (Direttiva Europea 2001/77/CE, art. 5; Dlgs. n. 387/03, artt. 11 e 20 e Decreto Ministeriale 24/10/2005 art. 4). *Nome dell'impianto*¹
..... *Tipologia impianto*².....
da..... (*Potenza nominale dell'impianto*³) MW.

Il sottoscritto in qualità di rappresentante legale della società (*oppure di produttore*) chiede al GSE, l'**Identificazione dell'impianto** alimentato da fonte rinnovabile per il successivo rilascio della **Garanzia di Origine** dell'elettricità prodotta.

Per l'impianto in oggetto è stato già ottenuta la Qualificazione di Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili (IAFR) con *N° identificativo* =, oppure è stata già ottenuta la Certificazione di Provenienza da fonte rinnovabile (CPR) con *N° identificativo* =.....
L'impianto è in esercizio dal.....

Si allegano i dati riportati nella scheda tecnica G e una copia degli elaborati e dei documenti in essa elencati.

Si dichiara inoltre piena disponibilità a fornire eventuali ulteriori elementi di valutazione, qualora richiesti ed a consentire l'accesso all'impianto per le verifiche di competenza.

Il sottoscritto dichiara infine che tutte le dichiarazioni e/o comunicazioni effettuate a supporto o a completamento della richiesta di qualificazione dell'impianto in oggetto sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità di cui all'art. 38 del medesimo DPR, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Il referente tecnico della Società è il Sig.:

Indirizzo.....

tel.....

cell.....

fax.....

e-mail.....

Data

Firma

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina:17 di 34

II NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO AI FINI DELLA GARANZIA DI ORIGINE

Le indicazioni elencate nel seguito rappresentano linee guida per la compilazione della richiesta di identificazione dell'impianto (lettera e scheda).

Per una trattazione completa si rinvia agli specifici capitoli della presente Procedura.

N.B.: Le unità di misura da utilizzare in tutte le schede tecniche sono:

- per la potenza, **MW** (con tre cifre decimali significative per impianti inferiore ad 1 MW)
- per l'energia, **MWh**.

1. **Nome dell'impianto:** indicare il nome dell'impianto senza riferirsi alla tipologia dell'impianto e/o al nome del Produttore. Riferirsi in generale al nome della Località o del Comune di ubicazione dell'impianto (40 caratteri max). In caso di presenza di più impianti nella stessa zona, oltre al nome della Località o del Comune, utilizzare i numeri arabi.
2. Per **Tipologia impianto, Sub-Tipologia impianto, Fonte Rinnovabile e Sub-Fonte**, vedere la successiva Tabella 1 di classificazione degli impianti. La **Sub-Fonte**, applicabile solo agli impianti a biomasse e biogas, è definita nelle note alla Tabella.
3. **Potenza nominale dell'impianto** (dati complessivi dell'impianto): è la somma aritmetica delle potenze nominali dei motori primi di tutti i gruppi costituenti l'impianto medesimo. La **Potenza nominale** di un motore primo (turbina a vapore, turbina a gas, turbina idraulica o pompe): è la massima potenza ottenibile, in regime continuo, secondo le norme ammesse. Generalmente è riportata sulla targa del macchinario.
4. Da compilare se diverso dall'indirizzo della sede legale.
5. Le **coordinate geografiche** di riferimento dell'ubicazione dell'impianto dovranno essere espresse in UTM oppure in altre coordinate standard (latitudine e longitudine); le coordinate richieste possono essere desunte anche graficamente utilizzando la cartografia IGM 1:50.000 oppure 1:25.000. Per gli impianti idroelettrici le coordinate di riferimento da indicare saranno quelle della centrale di generazione, mentre per i parchi eolici potrà essere indicato approssimativamente il baricentro degli aerogeneratori; per casi specifici il produttore indicherà un riferimento significativo per georeferenziare l'impianto.
6. La **data di entrata in esercizio** di un impianto è la data in cui si effettua il *primo* funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico.
7. Il **Numero dei gruppi di generazione** coincide con il numero dei generatori. Il **Nome del gruppo** è in genere il numero arabo con cui viene individuato il gruppo. Per gli **impianti Eolici** aggiungere, oltre al Numero dei gruppi di generazione (= numero complessivo di aerogeneratori), il **Numero di gruppi omogenei di aerogeneratori** ed il **Numero di aerogeneratori di taglia omogenea appartenenti al gruppo**, come riportato nell'esempio seguente. Per un parco eolico formato da 10 aerogeneratori, di cui 4 da 1 MW e 6 da 2 MW, si indicherà:
 Numero dei gruppi di generazione: 10
 Numero di gruppi omogenei di aerogeneratori: 2
 Nome Gruppo: sottocampo 1
 Numero di aerogeneratori di taglia omogenea appartenenti al gruppo: 4
 Potenza nominale: 1 MW
 Nome Gruppo: sottocampo 2
 Numero di aerogeneratori di taglia omogenea appartenenti al gruppo: 6
 Potenza nominale: 2 MW
 Potenza nominale (= **dati complessivi dell'impianto**): 16 MW

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina: 18 di 34

8. La **Producibilità netta attesa E_A** è la producibilità annua ottenibile dall'impianto valutata in base ai dati storici di produzione. La producibilità netta è uguale alla producibilità lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di generazione e delle perdite nei trasformatori principali.
9. **Il Rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV)**: è la portata d'acqua da rilasciare per obblighi di legge.
10. Le **Fonti Convenzionali** sono riportate nella successiva Tabella 2.

Nel seguito il simbolo **E_{GO}** individua la producibilità di energia riconosciuta al rilascio della Garanzia di Origine. Nel caso di impiego di **Rifiuti industriali e urbani**, vedere l'Allegato 2 della presente procedura. Nel caso di **Impianti ibridi**, per il calcolo dell'energia attribuibile alla fonte rinnovabile si deve fare riferimento al Capitolo 7 della Procedura di Qualificazione degli Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili (Rev. 00 del 10/02/06)

Per maggiore comodità si riporta di seguito la tabella di pag. 6 della presente Procedura:

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina:19 di 34

TABELLA 1 – CLASSIFICAZIONE IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

TIPOLOGIA IMPIANTO		SUB-TIPOLOGIA IMPIANTO	FONTE
Idroelettrico		<ul style="list-style-type: none"> • Acqua Fluente • A Serbatoio • A Bacino • Acquedotto 	Risorse idriche
Eolico		<ul style="list-style-type: none"> • On – Shore • Off – Shore 	Vento
Geotermoelettrico		-	Risorse geotermiche
Solare		<ul style="list-style-type: none"> • Fotovoltaico • Fototermoelettrico 	Sole
Termoelettrico		<ul style="list-style-type: none"> • A vapore • A combustione interna • A ciclo combinato • A gas • Altro 	Biomasse¹
			Biogas²
Ibrido*	<ul style="list-style-type: none"> - Co-combustione** - Altro 	-	Fonte Convenzionale + Fonte Rinnovabile
Marino		-	Maree Moto ondoso
<p>* Gli impianti ibridi sono impianti che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, inclusi gli impianti di co-combustione.</p> <p>** Per co-combustione si intende la combustione contemporanea di combustibili non rinnovabili e di combustibili, solidi, liquidi o gassosi, ottenuti da fonti rinnovabili. La sub-tipologia di impianto è la stessa degli impianti termoelettrici.</p>			

Ai fini della classificazione IRGO da parte del GSE vale quanto segue:

- 1) Le Biomasse si suddividono in:
 - 1a) Biomasse combustibili (legno vergine, gusci di nocciole, lolla di riso,...)
 - 1b) Biomasse da rifiuti completamente biodegradabili (grassi e farine animali, rifiuti di cucine e mense,...) elencati nell'Allegato 3
 - 1c) Biomasse da rifiuti parzialmente biodegradabili (RSU, RSAU, CDR,...)
 - 1d) Biocombustibili liquidi: bioetanolo e biometanolo, oli vegetali, biodiesel
- 2) I Biogas possono essere:
 - 2a) Gas da discarica e da depurazione
 - 2b) Biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche

Le voci indicate con * devono essere specificate nella RTI

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina:20 di 34

TABELLA 2 – FONTI CONVENZIONALI

FONTI CONVENZIONALI	DETTAGLIO FONTI
Carbone e lignite	carbone e lignite
Gas naturale	gas naturale
	gas naturale liquefatto
	gas naturale da giacimenti minori isolati
Gas derivati	gas da acciaieria ad ossigeno
	gas di altoforno
	gas di cokeria
Prodotti petroliferi	olio combustibile
	coke di petrolio
	Nafta
	Gasolio
	gas di petrolio liquefatto
	Orimulsion
	gas di sintesi
	gas residui di raffineria (diversi dal gas di sintesi)
tar di raffineria	
Altri combustibili liquidi o solidi	rifiuti solidi organici non biodegradabili
	rifiuti solidi inorganici
	coke di carbone
	combustibili di processo solidi o liquidi
Altri combustibili gassosi	Altro
	gas residui processi chimici
	altri combustibili di processo gassosi

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina: 21 di 34

III SCHEDA TECNICA IDENTIFICAZIONE IMPIANTO

Dati generali

Nome del Produttore / Società Ragione sociale

Indirizzo della sede legale – Via CAP Comune Provincia

Indirizzo di corrispondenza⁴ – Via CAP Comune Provincia

Tel. Azienda Codice Fiscale Partita IVA

Nome dell'impianto¹

Località di ubicazione dell'impianto Comune/i

..... Provincia/e

Coordinate geografiche⁵ di riferimento per l'ubicazione dell'impianto:
X Y

Dati specifici

Tipologia impianto² Sub-Tipologia impianto²

Fonte Rinnovabile² Sub-Fonte²

Data di entrata in esercizio⁶:

Dati tecnici di impianto

Dati sui Gruppi di Produzione:

Numero dei gruppi di generazione⁷: Numero di gruppi omogenei di aerogeneratori:

Per ogni gruppo di generazione (o per ogni gruppo omogeneo di aerogeneratori):

Nome Gruppo⁷: Numero di aerogeneratori di taglia omogenea appartenenti al gruppo:

Potenza nominale³: MW

...

Nome Gruppo⁷: Numero di aerogeneratori di taglia omogenea appartenenti al gruppo:

Potenza nominale³: MW

Dati Complessivi dell'Impianto:

Potenza nominale³: MW

Sezione Energetica:

Producibilità netta attesa⁸ riconosciuta $E_{GO} = E_A =$ MWh

Se la Tipologia Impianto è "Idroelettrico" compilare i seguenti campi:

Pompaggio [SI] [NO] Energia attribuibile al Pompaggio $E_P =$ MWh

Rilascio DMV⁹ [SI] [NO]

In presenza di sistemi di pompaggio il valore di E_A è calcolato secondo quanto indicato nel Capitolo 7 della Procedura di Qualificazione degli Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili (Rev. 00 del 10/02/06).

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina:22 di 34

Se la Tipologia Impianto è "Termoelettrico" compilare il seguente campo:

Produzione combinata di energia e calore

[SI] [NO]

In presenza di rifiuti, il valore di E_A è riferita all'energia imputabile alla sola parte biodegradabile, secondo quanto riportato nel l'Allegato 2 della presente procedura.

Se la Tipologia Impianto è "Ibrido" compilare i seguenti campi:

Ibrido in [CO-COMBUSTIONE] [ALTRO: specificare]

Produzione combinata di energia e calore

[SI] [NO]

Fonte Convenzionale¹⁰ Dettaglio Fonte Convenzionale¹⁰

Nel caso di funzionamento in modalità ibrida, il valore di E_A è riferito all'energia imputabile alla sola fonte rinnovabile, secondo quanto riportato nel Capitolo 7 della suddetta Procedura di Qualificazione.

Informazioni relative alla Connessione

Impianto collegato alla Rete

[SI] [NO]

Gestore di Rete:

Contatore Servizi Ausiliari

[SI] [NO]

Tipo di connessione

[AAT]

(AAT \geq 220 kV)

[AT]

(30 kV \leq AT < 220 kV)

[MT]

(1 kV \leq MT < 30 kV)

[BT]

(BT < 1 kV)

Incentivi e/o Riconoscimenti

L'impianto usufruisce o ha usufruito di incentivo **CIP6/92** ?

NO

SI, per tutta la potenza dell'impianto, dal(gg/mm/aaaa) al(gg/mm/aaaa)

SOLO IN PARTE, per una potenza complessiva diMW (nella RTR specificare, per ogni gruppo di produzione costituente l'impianto, la potenza incentivata e la data di inizio e fine incentivazione).

L'impianto usufruisce o ha usufruito di incentivo **Certificati Verdi**?

NO

SI, Numero identificativo dell'impianto.....

L'impianto è stato riconosciuto ai fini **RECS**?

NO

SI, dal(gg/mm/aaaa) al(gg/mm/aaaa)

L'impianto è stato riconosciuto ai fini della **CPR**?

NO

SI, Numero identificativo dell'impianto

L'impianto usufruisce o ha usufruito di **altri incentivi**?

NO

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina: 23 di 34

SI, Specificare.....

Desideri che tali informazioni siano riportate sul Certificato di Garanzia di Origine? SI NO

ELABORATI E DOCUMENTI ALLEGATI
<p style="text-align: center;">Impianto da qualificare in esercizio (alla data di presentazione della domanda)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione Tecnica per l'Identificazione (RTI) dell'impianto ai fini del rilascio della Garanzia di Origine anche su CD; • Documentazione Fotografica anche su CD; • Denuncia UTF di apertura dell'officina elettrica e verbale di verifica UTF; • Corografia in scala 1:25.000 e/o 1:10.000; • Planimetria e schema funzionale; • Schema Elettrico Unifilare. <p>Le caratteristiche della RTI da allegare sono indicate nel Capitolo 4°.</p>

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina:24 di 34

IV FAC-SIMILE DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DELLA GO E SCHEDA COMPLESSIVA DEI DATI DI PRODUZIONE RINNOVABILE

Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.a.
Direzione Operativa
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

Oggetto: Richiesta di rilascio della Garanzia di Origine dell'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile .

Nome dell'impianto da MW⁶
Tipologia impianto⁷
Identificato con il N_{IRGO}=.....

Il sottoscritto in qualità di Produttore (oppure di rappresentante legale della società) *chiede* al Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a., il *rilascio della Garanzia di Origine* dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 11 del Dlgs n°387/2003 e dell'art. 4 del Decreto ministeriale 24 ottobre 2005 per l'Anno per l'impianto identificato con il numero N_{IRGO}=.....

La produzione di energia elettrica rinnovabile netta dell'anno per la quale si richiede il rilascio della Garanzia d'Origine è pari aGWh.

Si allega alla presente la dichiarazione UTF della produzione di energia elettrica e la scheda complessiva⁸ dei dati di produzione dell'impianto.

Si dichiara la propria disponibilità a fornire eventuali ulteriori elementi di valutazione, qualora richiesti ed a consentire l'accesso all'impianto per le verifiche di Vostra competenza.

Il sottoscritto dichiara infine che tutte le dichiarazioni e/o comunicazioni effettuate a supporto o a completamento della richiesta di identificazione dell'impianto in oggetto sono rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità di cui all'art. 38 del medesimo DPR, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Il referente tecnico della Società è il Sig.:

Indirizzo.....

tel.....

cell.....

fax.....

e-mail.....

Data.....

Firma

⁶ vedi nota 1.

⁷ Vedi nota 2.

⁸ Vedi scheda dati complessivi riportata a pagina seguente.

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina:25 di 34

SCHEDA COMPLESSIVA DEI DATI DI PRODUZIONE RINNOVABILE

Rilascio della Garanzia di Origine per l'anno 20__

Produzione lorda totale :(GWh)
 Servizi ausiliari e Perdite :(GWh)
 Energia attribuibile al pompaggio⁹ :(GWh)
Produzione netta totale :(GWh)

Impianti ibridi o alimentati a rifiuti urbani e industriali
 Produzione netta totale rinnovabile¹⁰ :(GWh)

⁹ Da indicare solo per gli impianti idroelettrici in presenza di sistemi di pompaggio funzionali all'impianto.

¹⁰ Inserire esclusivamente l'energia imputabile alla fonte rinnovabile riconosciuta per il rilascio della GO agli impianti ibridi oppure l'energia imputabile alla sola parte biodegradabile negli impianti alimentati da rifiuti urbani ed industriali. In questi casi, alla domanda di richiesta della GO, dovrà essere allegata anche una specifica valutazione tecnica dell'energia imputata alla fonte rinnovabile.

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina:26 di 34

ALLEGATO 2

Linee guida per la valutazione dell'energia elettrica rinnovabile imputabile alla parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

Il presente Allegato descrive il metodo per la quantificazione dell'energia elettrica prodotta dalla frazione biodegradabile dei rifiuti che può usufruire del regime riservato alle fonti rinnovabili.

Quanto detto è descritto nei paragrafi che seguono in cui si esplicitano:

- i principi di campionamento e le metodiche per la valutazione della percentuale di potere calorifico della frazione biodegradabile del rifiuto rispetto al suo potere calorifico complessivo;
- una procedura che dovrà essere seguita per la valutazione della quota di energia elettrica prodotta da imputare alla parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani.

Tale metodo sarà sostituito dalle nuove Linee Guida che il Comitato Termotecnico Italiano sta elaborando e di cui il GSE darà tempestiva notizia mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.

Principali norme di riferimento

Metodi di campionamento e preparazione del campione

UNI CEN/TS 15442:2007 Combustibili solidi secondari - Metodi di campionamento

UNI CEN/TS 15443:2007 Combustibili solidi secondari - Metodi per la preparazione del campione di laboratorio

UNI CEN/TS 15413:2006 Combustibili solidi secondari - Metodi per la preparazione del campione di prova dal campione di laboratorio

UNI EN 14899 Caratterizzazione dei rifiuti - Campionamento dei rifiuti - Schema quadro di riferimento per la preparazione e l'applicazione di un piano di campionamento

UNI EN 15002 Caratterizzazione dei rifiuti - Preparazione di porzioni di prova dal campione di laboratorio

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina:27 di 34

UNI 10802:2004 Rifiuti - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati

CEN/TR 15310-1:2006 Characterization of waste - Sampling of waste materials - Part 1: Guidance on selection and application of criteria for sampling under various conditions

CEN/TR 15310-2:2006 Characterization of waste - Sampling of waste materials - Part 2: Guidance on sampling techniques

CEN/TR 15310-3:2006 Characterization of waste - Sampling of waste materials - Part 3: Guidance on procedures for sub-sampling in the field

CEN/TR 15310-4:2006 Characterization of waste - Sampling of waste materials - Part 4: Guidance on procedures for sample packaging, storage, preservation, transport and delivery

CEN/TR 15310-5:2006 Characterization of waste - Sampling of waste materials - Part 5: Guidance on the process of defining the sampling plan

Metodi per la determinazione delle proprietà fisiche

UNI CEN/TS 15415:2007 Combustibili solidi secondari - Determinazione della distribuzione granulometrica mediante il metodo di setacciatura

UNI CEN/TS 15400:2007 Combustibili solidi secondari - Metodi per la determinazione del potere calorifico

UNI CEN/TS 15403:2007 Combustibili solidi secondari - Metodi per la determinazione del contenuto di ceneri

UNI CEN/TS 15440:2007 Combustibili solidi secondari - Metodo per la determinazione del contenuto di biomassa

Campionamento e preparazione del campione

Il campionamento del rifiuto industriale ed urbano o del combustibile derivato da rifiuti, come definito dalla legislazione vigente e dalla norma UNI 9903, deve essere condotto in modo da ottenere un campione rappresentativo. A tale scopo deve essere utilizzata la pertinente normativa UNI:

- per i combustibili derivati da rifiuti : UNI CEN/TS 15412-15442-15443

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina:28 di 34

- per altri rifiuti: UNI 10802

Per tipologie di rifiuti particolari per le quali è dimostrabile che non è tecnicamente possibile o corretto fare riferimento alle norme sopra indicate al fine di ottenere un campione rappresentativo è possibile utilizzare altre metodiche normalizzate di campionamento, preparazione, riduzione del campione.

Tale scelta andrà comunque opportunamente motivata e comunicata al GSE.

Determinazione Della Frazione Biodegradabile Dei Rifiuti

La frazione biodegradabile dei rifiuti espressa come frazione del potere calorifico del rifiuto, deve essere determinata in accordo alla UNI CEN/TS 15440:2007 o, qualora sia dimostrabile che non è tecnicamente possibile o corretto fare riferimento a tale specifica tecnica per la tipologia di rifiuto da analizzare, ad altre metodiche normalizzate.

I punti essenziali della metodica specificata dalla UNI CEN/TS 15440 sono di seguito richiamati.


Per la determinazione della frazione biodegradabile di un rifiuto o CDR possono essere utilizzati due metodi:

- metodo di dissoluzione selettiva;
- metodo di selezione manuale.

Lo schema di Figura 1 può essere utile per una corretta selezione del metodo.

Figura 1 -Scelta del metodo di quantificazione delle frazione biodegradabile dei rifiuti o CDR

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina: 29 di 34



Metodo di dissoluzione selettiva

Il metodo si basa sulla considerazione che la parte biodegradabile di un rifiuto o CDR è ossidabile per via chimica più facilmente e velocemente della parte non biodegradabile. Il contenuto di "sostanza organica totale" (determinato per perdita al fuoco) si determina sul secco prima (contenuto totale) e dopo (contenuto di sostanza organica non biodegradabile) un trattamento con H_2SO_4 ed H_2O_2 . La differenza delle due determinazioni è il contenuto di biomassa, ovvero la frazione biodegradabile della sostanza organica presente nel rifiuto o CDR, espressa come % in peso.

Nell'esecuzione del test devono essere soddisfatte le seguenti condizioni e/o operazioni:

- 1 macinare il campione sotto 1 mm;
- 2 determinare il contenuto di acqua;
- 3 determinare il contenuto di ceneri (a 600 °C per 2-4 ore);
- 4 trattare un'aliquota di 5 g di campione con 150 ml di H_2SO_4 al 78% in peso in una beuta da 500 ml e lasciare agire per 16 ore agitando di tanto in tanto
- 5 aggiungere 30 ml di H_2O_2 al 30% in peso e lasciare agire per 4 ore agitando di tanto in tanto;
- 6 diluire a 300 ml, filtrare su un filtro di fibra di vetro, lavare il filtrato con acqua demonizzata;
- 7 asciugare il residuo a 105 °C per 23 ore e pesare;
- 8 determinare il contenuto di ceneri come al punto 3.

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina:30 di 34

I risultati del metodo analitico sono espressi in % in peso nel rifiuto o CDR secco e devono essere ricalcolati in percentuale di potere calorifico legato alla frazione biodegradabile rispetto al rifiuto o CDR secco.

Questo è ottenuto determinando sperimentalmente il potere calorifico netto del campione di rifiuto o CDR tal quale (Q_{tot} in MJ/kg di campione di rifiuto e CDR secco) e quello della frazione di sostanza organica non biodegradabile, vale a dire il residuo dopo trattamento con acido solforico ed acqua ossigenata. La formula da applicare è la seguente:

$$M = F * Q_b / Q_{tot} \quad (1)$$

Dove:

- M è la percentuale (in %) di potere calorifico legato alla frazione biodegradabile rispetto al rifiuto o CDR secco (MJ in percentuale sul rifiuto o CDR secco);
- F è la percentuale in peso (in %) di frazione biodegradabile rispetto al rifiuto o CDR secco (kg in percentuale sul rifiuto o CDR secco);
- Q_b è il potere calorifico netto (MJ/kg di frazione secca) della frazione biodegradabile;
- Q_{tot} è il potere calorifico netto (MJ/kg di rifiuto o CDR secco) del rifiuto o CDR tal quale.

Metodo di selezione manuale

Il metodo si basa sulla selezione manuale di 14 tipologie di materiale costituenti il rifiuto o il CDR, sulla loro quantificazione percentuale rispetto al peso secco e sull'espressione finale dei risultati espressi come percentuale di potere calorifico legato alla frazione biodegradabile rispetto al rifiuto o CDR secco (MJ in percentuale sul rifiuto o CDR secco).

Le 14 tipologie sono poi raccolte in tre frazioni: frazione biodegradabile; sostanza organica non biodegradabile; inerte (parte non costituita da sostanza organica).

La seguente Tabella 1 riporta la natura di queste 14 tipologie e le loro maggiori componenti.

Tabella 1. – Frazioni, tipologie e componenti dei rifiuti e CDR per la selezione manuale

FRAZIONE	TIPOLOGIA DI MATERIALE	COMPONENTI (voci principali)
BIODEGRADABILE	Organico	Foglie, erba, residui di cibo, pane, vegetali,
	Carta e cartone	Imballaggi di carta/cartone, cartoncino, riviste e giornali, imballaggi per il latte e le bevande, carta igienica
	Legno	Residui in legno da giardinaggio, legname in generale, segatura
	Tessuto	Pannolini, tessuti, tamponi

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina:32 di 34

- M è la percentuale (in %) di potere calorifico legato alla frazione biodegradabile rispetto al rifiuto o CDR secco (MJ in percentuale sul rifiuto o CDR secco)
- F è la percentuale in peso (in %) di frazione biodegradabile rispetto al rifiuto o CDR secco (kg in percentuale sul rifiuto o CDR secco)
- Q_b è il potere calorifico netto (MJ/kg di frazione secca) della frazione biodegradabile
- G è la percentuale in peso (in %) di frazione di sostanza organica non biodegradabile rispetto al rifiuto o CDR secco (kg in percentuale sul rifiuto o CDR secco)
- Q_{nb} è il potere calorifico netto (MJ/kg di frazione secca) della frazione di sostanza organica non biodegradabile
- H è la percentuale in peso (in %) di frazione inerte rispetto al rifiuto o CDR secco (kg in percentuale sul rifiuto o CDR secco)
- Q_i è il potere calorifico netto (MJ/kg di frazione secca) della frazione inerte.

La somma dei termini ($F * Q_b + G * Q_{nb} + H * Q_i$) corrisponde al potere calorifico netto (Q_{tot} in MJ/kg di rifiuto o CDR secco) del rifiuto o CDR tal quale. Se la frazione "inerte" è formata solo da materiale realmente inerte e quindi privo di potere calorifico, il termine $H * Q_i$ può essere assunto uguale a 0.

Valutazione della quota di energia elettrica che usufruisce del regime riservato alle fonti rinnovabili

Al fine della valutazione della quota di energia elettrica prodotta attribuibile alla frazione biodegradabile dei rifiuti bisognerà procedere come di seguito indicato:

- effettuare valutazioni settimanali della percentuale M_{SI} di potere calorifico legato alla frazione biodegradabile rispetto ad ogni rifiuto o CDR secco utilizzato;
- valutare la quota settimanale E_{SI} di energia elettrica prodotta attribuibile alla frazione biodegradabile dei rifiuti utilizzando la seguente formula:

$$E_{SI} = M_{SI} \times E_i / 100$$

dove E_i è l'energia elettrica netta totale prodotta nella settimana i-esima corrispondente;

- valutare l'energia elettrica netta prodotta annualmente dalla frazione biodegradabile dei rifiuti sommando i 52 valori E_{SI} .

Qualora vengano contemporaneamente utilizzate tipologie differenti di combustibile, l'energia elettrica netta prodotta nella settimana i-esima sarà data dalla somma dell'energia prodotta da ogni combustibile. In tal caso il procedimento di

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina:33 di 34

campionamento, valutazione della percentuale di potere calorifico della frazione biodegradabile e valutazione dell'energia netta ad essa attribuibile, andrà ripetuto per ogni tipo di combustibile.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

	PROCEDURA TECNICA	
	SEZIONE 3 - PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	Pagina:34 di 34

RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi ai fini della presente Procedura tecnica sono:

1. Decreto Legislativo 16/03/1999 n°79 – “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme per il mercato interno dell’energia elettrica”;
2. Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;
3. Decreto Legislativo 29/12/2003 n°387 – “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
4. Decreto Ministero delle Attività Produttive e dell’Ambiente e Tutela del Territorio 24 ottobre 2005 “Aggiornamento delle direttive per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”;
5. Decreto del Ministero delle Attività Produttive e dell’Ambiente e Tutela del Territorio 13 dicembre 2005 ha individuato le competenze e i compiti assegnati rispettivamente alla Società Terna S.p.A ed al GSE, a seguito della cessione del ramo d’azienda intervenuta con il DPCM 11 maggio 2004, per l’applicazione del Decreto 24/10/ 2005;
6. la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" apporta alcune modifiche alla normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e individua espressamente, quali fonti rinnovabili, quelle indicate all’art. 2 della Direttiva 2001/77/CE;
7. Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a Procedura Tecnica di Qualificazione degli Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili - Rev. 00 del